



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 62876 del 17/08/2023

OGGETTO: Applicazione deroga al valore limite per lo scarico di acque reflue in corpi idrici superficiali per il parametro boro, nell'ambito di autorizzazioni ai sensi dell'art. 124 di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Istanza di interpello in materia ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006.

Trasmessa a mezzo pec

Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica
D.G. Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche
USSRI@pec.mite.gov.it

Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica
Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Lo scrivente Dipartimento pone, ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. a codesto Ministero il seguente quesito in merito all'applicazione della deroga al valore limite per il parametro boro, già previsto dall'art. 101, comma 6, del medesimo decreto, al caso di scarichi in corpo idrico superficiale di acque di falda provenienti da barriere idrauliche realizzate nell'ambito di interventi di bonifica di suoli/acque sotterranee.

Considerato che:

- la tabella 3 dell'allegato 5, della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, recante valori limiti di emissione in acque superficiali, fissa per il parametro boro un valore inferiore o pari a 2 mg/l mentre la nota 3 alla medesima tabella prevede l'applicazione delle deroghe solo per i parametri solfati e cloruri;
- il comma 6, dell'art. 101, del D.Lgs. n. 152/2006 testualmente recita: "*Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentano parametri con valori superiori ai valori limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni ed agli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate*";

si fa presente quanto segue.

Pervengono a questo Dipartimento, nell'ambito di procedimenti unici (AUA), istanze di autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque prelevate da barriere idrauliche poste immediatamente a monte di corsi d'acqua e in prossimità delle loro foci, a valle di specifici trattamenti in impianti TAF, che presentano concentrazioni di boro superiori ai valori limite per lo scarico in acque superficiali di cui alla soprarichiamata tabella. Più precisamente, i pozzi delle barriere idrauliche generalmente interessano porzioni di acquiferi superficiali modesti soggetti a fenomeni di intrusione marina, che in prima battuta si manifestano con l'evidente avanzamento delle acque di mare nei tratti di foce dei torrenti, prima del loro riversarsi in mare. Tali evidenze sono supportate da studi redatti sia dagli stessi soggetti proponenti sia da parte degli Enti di controllo, i quali riconducono il superamento del parametro boro in prevalenza, al fenomeno di intrusione marina, attraverso i corsi d'acqua, in collegamento idraulico con le acque sotterranee intercettate dalla barriera idraulica di pozzi realizzata nell'ambito dei procedimenti di bonifica suoli/acque sotterranee di siti industriali. Gli studi prima richiamati contengono spesso la quantificazione delle concentrazioni di boro nel corpo idrico superficiale ed in quello sotterraneo, generalmente variabili tra i 4,0 e 5,5 mg/l, con l'evidenza che, nelle acque di falda, allontanandosi dal corpo idrico superficiale, le concentrazioni di boro via via si riportano sotto i valori limiti.

In particolare, si vuole porre all'attenzione di codesto Ministero il caso in cui gli impianti dedicati al trattamento delle acque di falda (TAF) non prevedono un trattamento che comporta un'alterazione della concentrazione del suddetto inquinante nelle acque prelevate dalle barriere idrauliche.

Pertanto, ai fini dell'uniforme applicazione a livello nazionale della norma in materia di disciplina sugli scarichi, si

chiede a codesto Ministero:

1. se sia possibile applicare il dettato normativo di cui all'art. 101, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico nei casi soprariportati, al fine di consentire la deroga dei valori limite allo scarico per il solo parametro del boro imposto dalla tabella 3 dell'allegato 5, della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
2. qualora codesto Ministero riconosca la possibilità di applicare la fattispecie sopramenzionata ai casi già dedotti, se sia necessario fissare un valore limite allo scarico per il parametro boro.

Il Dirigente del Servizio I
Antonio Patella

Il Dirigente Generale
Patrizia Valenti